



XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni

Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)
Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83
e-mail info.montilepini@libero.it

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNITARIO

n. 2 del 28-01-2020	Oggetto: Revisione periodica delle Partecipate ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, con modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione Ordinaria delle Partecipate possedute dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni al 31.12.2018. Indirizzi Uffici Comunitari
------------------------	---

L'anno duemilaventini il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore 20:00 e segg., nella sede dell'ente.
Con la partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 comma 4° lettera a) del D.Lgs 267/2000) il SEGRETARIO COMUNITARIO DOTT PASQUALE LOFFREDO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

Considerato che:

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio avente n. T. 00327 del 30.12.2019, pubblicato sul BURL n. 105 del 31.12.2019, è stato nominato il Commissario della XIII Comunità Montana in esecuzione della Legge Regionale n. 17/2016 nella persona del Presidente in carica Sig. Onorato Nardacci ed in sua assenza nella qualità di sub commissario il vice Presidente in carica D.ssa Franca Petroni;
- nel decretato del citato Decreto emanato dal Presidente della Regione Lazio, si scrive testualmente "... Gli incarichi di commissario straordinario liquidatore e di sub commissario decorrono dalla data della notifica del presente decreto fino alla data di insediamento degli Organi della subentrante unione dei Comuni Montani.....";
- il Decreto T. 00327 del 30.12.2019, pubblicato sul BURL n. 105 del 31.12.2019, è stato regolarmente notificato tramite invio alla pec istituzionale dell'Ente in data 20.01.2019 acquisito al protocollo al nr.38;
- pertanto a decorrere dal 20.01.2020 ore 09.28 cessano dalla loro carica gli Organi della XIII Comunità Montana (Presidente- Giunta Comunitaria-Consiglio Comunitario) ed entra in carica il Commissario Liquidatore ed in sua assenza e/o impedimento il Vice Commissario Liquidatore per provvedere all'adozione degli atti finalizzati alla soppressione della comunità, garantendo la prosecuzione dell'attività e delle funzioni della stessa fino alla chiusura della procedura di liquidazione;
- la proposta di delibera di seguito enunciata era stata già sottoposta all'esame del Consiglio Comunitario (proposta nr.13 del 20.12.2019.) ed acquisto il prescritto parere del Revisore dei Conti n° 8 del 23.12.2019;
- il Consiglio Comunitario non è stato convocato;

Preso atto:

- di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che è stato introdotto l'obbligo di una ricognizione periodica e ordinaria, ai sensi dell'art. 20 della citata legge, con cadenza al 31 dicembre di ogni anno;

Atteso che la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in Società:

- ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*...in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato...*";

Dato atto che, in sede di ricognizione annuale di cui all'art. 20, commi 1, devono essere alienate od oggetto delle misure di razionalizzazione – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore al limite di legge;
- partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta, inoltre salva, la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in Società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis,

D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

- o in Società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le Società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;

Rilevato che la Corte dei conti:

- sottolinea *...” il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”;*

- inoltre dispone *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”;*

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto:

✓ che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

✓ del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione nell'allegato "A" alla presente delibera, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della Società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente delibera, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamato:

il piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 ed i suoi risultati, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24 comma 2, T.U.S.P.;

✓ la revisione straordinaria delle partecipate approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 14.11.2017 avente oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 Dlgs 19 Agosto 2016 n. 175. Ricognizione Partecipazione possedute e conseguenti determinazioni*";

✓ la revisione ordinaria delle partecipate, approvata con delibera di Consiglio Comunitario n. 19 del 20.12.2018, avente oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 Dlgs 19 Agosto 2016 n. 175. Come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100. Ricognizione Partecipazione possedute. Indirizzi Uffici Comunitari*";

Tenuto conto che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi del T.U.S.P. e che il la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni detiene partecipazioni delle seguenti Società:

RAGIONE SOCIALE	QUOTA	DURATA IMPEGNO	ATTIVITÀ SVOLTA
2. COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A. P.IVA	13,868	31/12/2100	Realizzazione e gestione attività di promozione e sviluppo turismo sostenibile

Dato atto che la ricognizione è stata svolta relativamente alle quote di partecipazione relative alle Società indicate nel punto 1;

Viste le Linee Guida emanate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti attinente alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che dalla Relazione Tecnica allegata “A” al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, in esecuzione delle citate delibere di Consiglio Comunale di ricognizione delle partecipate adottate rispettivamente negli anni 2015-2017, 2018 si ribadisce che

per quanto riguarda “La Compagnia dei Lepini” Società Consortile s.c.p.a. già in sede di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie, confermati in sede ricognizione ordinaria ,erano emersi dubbi interpretativi tali da ritenere opportuno inoltrare una richiesta di parere alla Corte dei Conti Lazio Sezione Controllo.

Rilevato che già in sede di **ricognizione straordinaria delle partecipazioni che:**

- la Società Consortile " La Compagnia dei Lepini", dal punto di vista strettamente contabile:
 - aveva conseguito negli anni pregressi un fatturato medio non superiore ad € 500.000,00 (rectius ha gestito un fondo consortile non superiore ad € 500.000,00);
 - aveva prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- che per il contenuto innovativo della riforma in esame, non ci fosse totale chiarezza normativa tale da dissipare qualsiasi ragionevole dubbio in merito al sovrapporsi della forma organizzativa di società per azioni, che includerebbe certamente la società nella revisione, con la natura essenziale del contratto e delle attività che sono consortili, che invece la escluderebbero;
- la previsione dell’automatismo di legge previsto dall’articolo 20 comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs 175/2016 e ss.ii.mm sollevava dubbi interpretativi riguardo la possibilità stessa della esistenza di società consortili per azioni in mano pubblica che in una lettura più ampia delle norme possono concretarsi in società in cui nessuna delle P.A. partecipanti sia qualificabile come imprenditore e non vi siano altri soci (privati) imprenditori ad esempio nel caso in cui “..... una o più P.A. decidono di costituire una società per porre in essere una cosiddetta *impresa per conto proprio*, cioè un’attività imprenditoriale per la produzione di beni o servizi che saranno fruiti non dal mercato ma dalle stesse P.A. socie” situazione questa assolutamente consentita dal Dlgs 275/2016 e ss.ii.mm in cui all’art. 4, comma 2, lett. d, nell’elencare le attività economiche che devono caratterizzare, in via esclusiva, le società partecipate da P.A. – menziona le società aventi ad oggetto “ *autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti...*”
- e “*l’ autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti..*” tuttavia può essere svolta da società di tipo consortile in cui, pur nella rilevanza della disciplina tipica della forma societaria adottata che può subire modificazioni rispetto agli schemi tipici, tali da non vanificare
- la struttura (societaria), non può tuttavia non ritenersi prevalente l’aspetto mutualistico rispetto al fine di lucro (parità tra costi e ricavi);
- non irragionevole ed assolutamente conforme al dettato normativo, nonché a tutte le norme di razionalizzazione delle società partecipate in un’ottica di riduzione complessiva della spesa pubblica che le società consortile per azioni pubbliche destinate all’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti..” sostenere che possano limitarsi a gestire un fondo consortile per il perseguimento di fini propri

istituzionali, fondo consortile che sarebbe illogico pretendere di misura maggiore rispetto a quello necessario per il perseguimento dei fini stessi;

- il documento di Bilancio della Società Consortile in esame risente della descrizione adottata in forma tipica delle società, come rapporto di ricavi e costi /utili e perdite, mentre sostanzialmente accoglie gli esiti di una funzione consortile con l'adozione e la gestione di un fondo annuale, da ciò derivandone dubbi se il modesto valore indicato nei ricavi debba essere considerato un requisito applicabile anche nel caso in cui l'ente lo utilizza al solo scopo di realizzare attività per i soci;
- Era **plausibile**, per le motivazioni sopra esposte, che la partecipazione societaria detenuta da questo Ente nella Società Consortile *s.c.p.a.*, Compagnia dei Lepini fosse compatibile con l'articolo 4 del D.Lgs 175/2016 e ss.ii.mm, in quanto la stessa non produce fatturato ma gestisce un fondo consortile e le cui perdite sono un meccanismo contabile dovuto alla disponibilità "ritardata" del fondo consortile e che la stessa non produce di default fatturato, ovvero gestisce il fondo annuale consortile, pari ad € 234.000,00, che i soci corrispondono alla società per la realizzazione dell'oggetto societario;
- Era altrettanto plausibile per quanto sopra esposto, la non compatibilità della partecipazione societaria, in esame, con l'articolo 4 del D.Lgs 175/2016 e ss.ii.mm., e pertanto assoggettata al piano di riassetto per razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione perché ricadente nelle ipotesi di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. per fatturato medio nel triennio precedente non superiore a 500 mila euro e per aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Preso Atto, che alcuni Comuni soci (quali Comune di Maenza protocollo n. 84 del 04.01.18, Comune di Carpineto Romano prot. 14 del 02.01.2018 e Comune di Cori) in esecuzione delle rispettive delibere di Consiglio comunale hanno predisposto un parere a firma del Presidente indirizzato alla Corte dei Conti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, per il tramite del C.A.L., volto a chiarire se: *"alle Società Consortili che gestiscono un fondo Consortile, le cui perdite derivano da un meccanismo contabile dovuto alla disponibilità "ritardata" del fondo consortile e non producono di default fatturato in quanto si limitano a gestire il citato fondo annuale consortile che i soci corrispondono alla società per la realizzazione dell'oggetto societario" debba soggiacere agli effetti di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P oppure ai sensi l'art. 4 del D.Lgs 175/2016 e ss.ii.mm. debba ritenersi perfettamente legittimo mantenere la partecipazione societaria in quanto essa persegue attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari alla attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento di finalità istituzionali;*

CHE per quanto di conoscenza di questo Ente ad oggi dalla Corte dei Conti interessata non è ancora pervenuto alcun riscontro al citato parere;

CHE questo Ente ritiene utile la partecipazione a tale società per l'apporto che dà al nostro territorio in tema di sviluppo turistico e per la promozione di eventi culturali e valorizzazione tradizioni locali dei paesi dei Monti Lepini nell'ipotesi della razionalizzazione/dismissione la scelta dovrebbe essere adottata da tutti i soci ;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, assunto al protocollo comunitario al n.715 del 24.12.2019;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di dare indirizzo agli Uffici Comunitari, ciascuno per le proprie competenze, di porre in essere tutti gli atti amministrativi inerenti e conseguenti la presente delibera;

Visto:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunitario;
- il vigente Regolamento Uffici e Servizi;
- il D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni alla data del 31.12.2018, accertandole come quelle già indicate nelle precedenti delibere di Consiglio Comunitario n. 19/2018 -22/2017 riportate in premessa, attinenti la “Revisione Straordinaria e Ordinaria delle partecipate”;
3. **Di approvare** la Relazione Tecnica allegata “A” al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. **Che per quanto attiene la Compagnia dei Lepini s.c.p.a.** pur includendola nel piano di razionalizzazione come meglio dettagliato nell'allegato “A” perché ricadente nelle ipotesi di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. per fatturato medio nel triennio precedente non superiore a 500 mila euro e per aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, con azioni di contenimento dei costi, si rileva la presenza di diversi gli elementi di dottrina e giurisprudenza a supporto della non applicabilità dei limiti minimi di fatturato alla Società Consortile s.c.p.a., Compagnia dei Lepini. In primis, certamente, per la caratteristica dei servizi prestati (indispensabili) e fruiti non dal mercato ma dalle stesse Pubbliche Amministrazioni partecipanti la Società Consortile. In secondo luogo, le caratteristiche della forma (che prevale) tipica della Società consortile, tale da esaltare l'aspetto mutualistico rispetto al fine di lucro (parità tra costi e ricavi) motivazioni che hanno portato l'Ente unitamente ed altri Comuni alla formulazione del già richiamato Parere indirizzato alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il tramite del CAL Lazio ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003;
5. **Di riservarsi** l'adozione dell'azione di razionalizzazione /dismissione qualora agli esiti del parere della Corte dei Conti Lazio inviato ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, per il tramite del C.A.L., dovesse risultare che tale Società rientri nei dettati di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P oppure ai sensi l'art. 4 del D.Lgs 175/2016,
6. **Di demandare** agli Uffici Comunitari di porre in essere tutti gli atti amministrativi gestionali inerenti e conseguenti la presente delibera;
7. **Di demandare** al Commissario liquidatore con i poteri della Giunta il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
8. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le Società partecipate dalla XIII

Comunità montana dei Monti Lepini e Ausoni oggetto della ricognizione di cui relazione in all'allegato "A" al presente provvedimento;

9. **Di provvedere alla** comunicazione dell'esito della presente ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
10. **Di disporre che** copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

11. Infine,

Il Commissario Liquidatore

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Commissario Straordinario Liquidatore
Onorato NARDACCI

Il SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si esprime:

Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Guido Foglietta

Per la regolarità contabile e copertura finanziaria si esprime:

Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile della pubblicazione on-line
(Regolamento approvato con D.G.C.m°25 del 17.03.2016 e relativo decreto di nomina)

Visti gli atti d'ufficio

Visto lo Statuto comunitario

ATTESTA CHE:

- la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Ente, registro di pubblicazione n 17, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Priverno, lì 31-01-2020

Il RESPONSABILE PUB. ON LINE
F.to Anna Maria Miccinilli

**Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto

✓ dichiarata immediatamente eseguibile

Priverno, 28-01-2020

Il SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Priverno, lì 31-01-2020

Il SEGRETARIO COMUNITARIO
DOTT PASQUALE LOFFREDO

